

**Attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti modifiche della percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e SuperStar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria del SuperEnalotto per adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite eccedenti 500 euro.**

#### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**VISTO** il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante "Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale";

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale ha disposto, tra l'altro, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea,

adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;

**VISTO** il decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, recante “Attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 6 del citato decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, il quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, conseguita, tra l’altro, attraverso i giochi dell’Enalotto e del SuperStar e ha fissato nella misura del 10 per cento la percentuale destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto;

**VISTO** il decreto direttoriale del 16 dicembre 2011, recante “Applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, del diritto del 6%, sulla parte della vincita eccedente l’importo di euro 500,00, ai premi dei giochi Enalotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto”;

**VISTO** l’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha disposto, tra l’altro, che *“le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011”*;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 2014/39114/Giochi/Ena del 9 maggio 2014, concernente la “Disciplina dell’organizzazione, dell’esercizio e della gestione del gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato Vinci per la Vita – Win for Life”;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 79357/R.U. del 2 ottobre 2014 concernente la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore denominato “Eurojackpot” e, in particolare, l’articolo 18, comma 4, il quale prevede l’applicazione di un diritto del 6 per cento sulla parte di vincita eccedente l’importo di euro 500;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. R.U. 109175 del 16 novembre 2015, concernente la regolamentazione del SuperEnalotto, *“denominazione commerciale del gioco Enalotto”* e del suo gioco complementare e opzionale

SuperStar e, in particolare, l'articolo 17, comma 4, il quale prevede che *“sulle vincite è applicato il prelievo previsto dal decreto direttoriale di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. R.U. 109886 del 17 novembre 2015, recante la regolamentazione dell'estrazione speciale del SuperEnalotto denominata *“SiVinceTutto SuperEnalotto”*, e, in particolare l'articolo 10, comma 4, il quale stabilisce che *“sulle vincite è applicato il prelievo previsto dal decreto direttoriale di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale, all'articolo 6, comma 4, ha stabilito che il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500,00, previsto dall'articolo 6 del citato decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017;

**VISTO** l'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro, previsto dall'articolo 6, comma 1, del menzionato decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, è fissato al 20 per cento e che *“con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e SuperStar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite”*;

**CONSIDERATO** che, per l'effetto dell'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro, previsto dall'articolo 6, comma 1, del menzionato decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, è fissato al 20 per cento e ne consegue, al contempo, la necessità di rivedere le disposizioni attuative contenute nel citato decreto direttoriale del 16 dicembre 2011:

## **DETERMINA**

### **Articolo 1**

*(Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il prelievo sulle vincite eccedenti i 500 euro relativo ai giochi SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar nonché dell'estrazione speciale del SuperEnalotto denominata "SiVinceTutto SuperEnalotto" è così destinato:

a) nella misura del 94 per cento è versato all'erario, unitamente al primo versamento utile della quota della relativa raccolta;

b) nella misura del 6 per cento è devoluto al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria del SuperEnalotto.

### **Articolo 2**

*(Modifiche all'articolo 1 del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011)*

1. L'articolo 1 del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011 è così sostituito:

"1. A decorrere dal 1° marzo 2020, ai premi dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita – Win for Life ed Eurojackpot, anche nella modalità con partecipazione a distanza, conseguiti a far tempo dalla predetta data, è applicato un diritto del 20 per cento sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, per i premi corrisposti in più soluzioni periodiche, detto prelievo avverrà sull'importo del capitale corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all'uopo incaricata di versare, a coloro cui spettano, le somme mensili. Detto capitale sarà quindi corrisposto al predetto soggetto erogatore al netto del diritto del 20 per cento, sulla parte eccedente l'importo di euro 500,00.

3. L'importo del 20 per cento trattenuto dal concessionario, quale sostituto d'imposta, dovrà essere immediatamente versato all'erario sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato indicato al concessionario stesso dall'Agenzia dogane e monopoli.

4. Il soggetto erogatore, avuto riguardo ai rispettivi piani contrattuali, corrisponderà al vincitore il premio secondo la cadenza periodica e l'ammontare previsto dai provvedimenti che disciplinano i tipi di giochi di cui

al comma 2, corrispondendo ciascun rateo in misura proporzionalmente ridotta del 20 per cento”.

### **Articolo 3**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011)*

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011 è così sostituito:

“1. Il concessionario, a decorrere dal 1° marzo 2020, deposita sul fondo fruttifero, costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, il 6 per cento del diritto di cui all'articolo 1, dovuto sulla parte di vincita eccedente euro 500,00 conseguita con i giochi SuperEnalotto, SuperStar e SiVinceTutto SuperEnalotto”.

2. All'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale del 16 dicembre 2011, le parole “dal 1° febbraio 2012” sono sostituite dalle seguenti “dal 1° marzo 2020” e le parole “mese di febbraio” sono sostituite dalle seguenti “mese di marzo”.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, la presente determinazione è pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

*Roma, 21 febbraio 2020*

**Marcello Minenna**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93